

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali

(97/C 324/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(97) 501 def. — 97/0029(SYN)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 6 ottobre 1997)

La proposta della Commissione contenuta nel documento COM(97) 25 def. — 97/0029(SYN) ⁽¹⁾ è modificata come segue:

⁽¹⁾ GU C 95 del 24. 3. 1997, pag. 66.

PROPOSTA ORIGINALE

PROPOSTA MODIFICATA

Terzo considerando

considerando che, per quanto concerne le disposizioni in materia di onorabilità, occorre precisare che tale requisito non si considera soddisfatto qualora le persone fisiche cui si dovrebbe applicare siano state oggetto di una condanna penale grave o di più condanne per infrazioni minori e ripetute, e occorre inoltre evidenziare l'importanza delle norme in materia di protezione dell'ambiente e di responsabilità professionale;

considerando che, per quanto concerne le disposizioni in materia di onorabilità, occorre precisare che tale requisito non si considera soddisfatto qualora le persone fisiche cui si dovrebbe applicare siano state oggetto di una condanna penale grave o di più condanne per infrazioni minori e ripetute, e occorre inoltre evidenziare l'importanza delle norme in materia di protezione dell'ambiente, di lotta contro le frodi nel regime di transito comunitario e comune, nonché di responsabilità professionale; che, in fase di valutazione delle eventuali infrazioni minori e ripetute, deve essere preso in considerazione anche il numero delle spedizioni effettuate dalle imprese interessate;

Articolo 1

(che modifica l'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/26/CE)

siano state condannate per un'infrazione grave o per infrazioni minori e ripetute alle regolamentazioni vigenti riguardanti:

siano state condannate per un'infrazione grave o per infrazioni minori e ripetute alle regolamentazioni vigenti riguardanti:

PROPOSTA ORIGINALE

- le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione, oppure
- l'attività di trasporto su strada di merci o di viaggiatori e in particolare il periodo di guida e di riposo dei conducenti, i pesi e le dimensioni dei veicoli commerciali, la sicurezza stradale e dei veicoli, la protezione dell'ambiente e le norme in materia di responsabilità professionale.

PROPOSTA MODIFICATA

- le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione, oppure
- l'attività di trasporto su strada di merci o di viaggiatori e in particolare il periodo di guida e di riposo dei conducenti, i pesi e le dimensioni dei veicoli commerciali, la sicurezza stradale e dei veicoli, la protezione dell'ambiente, il regime di transito comunitario e il regime comune di transito e le norme in materia di responsabilità professionale.

In fase di valutazione dell'esistenza di infrazioni minori e ripetute si tiene conto del rapporto tra il numero delle spedizioni effettuate dall'impresa interessata e quello delle infrazioni commesse.

Articolo 1

(che modifica l'articolo 3, paragrafo 3, lettera c) della direttiva 96/26/CE)

- L'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari:
 - a 9 000 ECU per un unico veicolo e a 5 000 ECU per ogni veicolo supplementare il cui carico utile autorizzato superi 3,5 tonnellate o il cui peso totale a carico autorizzato superi 6 tonnellate, o per veicolo atto, secondo il modello di costruzione e la sua attrezzatura, a trasportare più di venti persone, autista compreso.
- Le imprese che per il trasporto di merci utilizzano autoveicoli il cui carico utile autorizzato non superi 3,5 tonnellate o il cui peso totale a carico autorizzato non superi 6 tonnellate devono, per tali veicoli, disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 9 000 ECU per un unico veicolo e a 700 ECU per 500 chilogrammi di peso massimo autorizzato per ciascun veicolo supplementare.
- Le imprese che per il trasporto di viaggiatori utilizzano autoveicoli attrezzati per trasportare più di nove, ma meno di venti persone, autista compreso, devono, per tali veicoli, disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 9 000 ECU per un unico veicolo e a 250 ECU per posto a sedere di ciascun veicolo supplementare.
- L'impresa deve disporre di un patrimonio netto, ai sensi della direttiva 78/660/CEE, di valore almeno pari:
 - a 9 000 ECU per un unico veicolo e a 5 000 ECU per ogni veicolo supplementare il cui carico utile autorizzato superi 3,5 tonnellate o il cui peso totale a carico autorizzato superi 6 tonnellate, o per veicolo atto, secondo il modello di costruzione e la sua attrezzatura, a trasportare più di venti persone, autista compreso.
- Le imprese che per il trasporto di merci utilizzano autoveicoli il cui carico utile autorizzato non superi 3,5 tonnellate o il cui peso totale a carico autorizzato non superi 6 tonnellate devono, per tali veicoli, disporre di un patrimonio netto di valore almeno pari a 9 000 ECU per un unico veicolo e a 700 ECU per 500 chilogrammi di peso massimo autorizzato per ciascun veicolo supplementare.
- Le imprese che per il trasporto di viaggiatori utilizzano autoveicoli attrezzati per trasportare più di nove, ma meno di venti persone, autista compreso, devono, per tali veicoli, disporre di un patrimonio netto di valore almeno pari a 9 000 ECU per un unico veicolo e a 250 ECU per posto a sedere di ciascun veicolo supplementare.

Articolo 1

(che modifica l'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma della direttiva 96/26/CE)

Gli Stati membri vigilano affinché le autorità competenti valutino fra il secondo e il terzo anno dei cinque previsti se il trasportatore soddisfa ancora il requisito della capacità finanziaria.

Gli Stati membri vigilano affinché le autorità competenti valutino fra il secondo e il terzo anno dei cinque previsti se il trasportatore soddisfa ancora il requisito della capacità finanziaria. Se tale requisito non è soddisfatto, le au-

PROPOSTA ORIGINALE

PROPOSTA MODIFICATA

torità possono prorogare il termine per non più di un anno, qualora la situazione economica generale dell'impresa dia motivo di ritenere che il requisito della capacità finanziaria possa essere nuovamente soddisfatto nell'immediato futuro.

Articolo 1

(che modifica l'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 96/26/CE)

— Al paragrafo 1 i termini «infrazioni gravi» sono sostituiti da «un'infrazione grave».

— Al paragrafo 1 i termini «infrazioni gravi o infrazioni minori e ripetute delle regolamentazioni relative al trasporto su strada di merci o di viaggiatori» sono sostituiti da «un'infrazione grave o infrazioni minori e ripetute delle regolamentazioni relative al trasporto su strada di merci o di viaggiatori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c)».

Articolo 2

L'allegato I è sostituito dall'allegato alla presente proposta.

L'allegato I alla direttiva 96/26/CE è sostituito dall'allegato alla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri stabiliscono il sistema di sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva e prendono le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni da essi adottate al riguardo entro il 1° luglio 1998 e le notificano al più presto qualsiasi modifica successiva.

È aggiunto l'articolo 13 bis seguente:

«Articolo 13 bis

Gli Stati membri stabiliscono il sistema di sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva e prendono le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni da essi adottate al riguardo entro il 1° luglio 1998 e le notificano al più presto qualsiasi modifica successiva.»

Articolo 5

La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il rimanente testo è invariato.